



Determinazione Dirigenziale

N. 1399 del 19/06/2024

Classifica: 003.17

Anno 2024

(Proposta n° 3115/2024)

<i>Oggetto</i>	CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE RG 207/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CAMILLA AMUNNI PER INCARICO DI N. 1 SOSTITUZIONE DI UDIENZA CIG B22895E22A
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. AVVOCATURA
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Avvocatura
<i>Riferimento PEG</i>	345
<i>Centro di Costo</i>	54
<i>Resp. del Proc.</i>	AVV. FRANCESCA ZAMA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	ZAMA FRANCESCA

MONSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2024	8150		40,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO che:

- Il 19.10.2023 è stato notificato a questo Ente ricorso con istanza di trattazione in pubblica udienza innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze, RG 207/2024, udienza il 01.07.2024 ore 09:30;
- in vista dell'udienza fissata occorre procedere all'individuazione di un sostituto d'udienza che partecipi alla stessa stante la perdurante grave carenza di personale con qualifica avvocato dell'ufficio;
- con atto dirigenziale n. 1966/2022 è stato approvato un elenco di avvocati per l'affidamento di incarico di domiciliazione e/o sostituzione di udienza presso gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Firenze;
- tra gli avvocati iscritti nel suddetto elenco che hanno espresso preferenza per le sostituzioni di udienza presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze, si è reso disponibile solo l'avv. Camilla Amunni del Foro di Firenze, a cui era già stato affidato incarico di sostituzione di udienza precedentemente;
- è stato necessario pertanto chiedere la sua disponibilità a svolgere l'incarico di sostituzione nel giudizio in oggetto e la stessa si è resa disponibile per l'importo concordato di € 40,00 ad udienza, onnicomprensivi.

Vista la disciplina vigente in materia all'interno dell'ordinamento anche eurounitario, come delineata da ultimo dalla sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18, secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale degli appalti – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*, trattandosi nel caso di specie *unicamente della rappresentanza legale dell'Ente nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro al pari della consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione di un siffatto procedimento;*

Considerato che:

- le decisioni della Corte della dell'Unione Europea hanno valenza di fonte del diritto e che la ragione dell'esclusione dalla disciplina degli appalti risiede essenzialmente nel rapporto *intuitu personae* che lega il cliente e il professionista, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla libertà del cliente nella scelta del professionista e che i servizi legali senza pregiudizio di tutti gli altri principi diretti, al pari della riservatezza e della fiducia, ad assicurare l'attuazione dei principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 241/90 e ss.mm.ii. tra i quali l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento e la proporzionalità;

- le Linee Guida n. 12/2018 dell'ANAC in materia di affidamento di incarichi legali che, al par. 3.1.4., non escludono la possibilità dell'affidamento diretto ad un professionista di uno dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi dell'art. 4, in presenza di specifiche ragioni e/o assoluta particolarità della controversia;

Ritenuto di dover procedere, per i motivi sopra esposti, all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'Avv. Camilla Amunni del Foro di Firenze (C.F. MNNCLL87B59D612O), per n. 1 udienza per complessivi € 40,00 onnicomprensivi;

Dato atto che la Delibera n. 556/2017 dell'ANAC, adottata in riferimento al nuovo Codice Appalti, ha chiarito che i servizi legali, sia quelli esclusi dalla disciplina codicistica ex art. 17 comma 1 lett. d) che quelli soggetti a tale disciplina ex Allegato IX del Codice, debbono intendersi assoggettati agli obblighi di tracciabilità;

Visto che per l'incarico in oggetto è stato assunto il CIG B22895E22A

Visto e considerato l'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 183 del d.lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

Visti:

1. il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;
2. il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente in particolare gli artt. 19 “L'impegno della spesa” e 20 “Le determinazioni che comportano impegni di spesa” e ravvisata la propria competenza in merito;
3. il Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 142 del 13/12/2023;
4. gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e 183 “Impegno di Spesa” del Dlgs n. 267/00;
5. il D.Lgs. 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” art. 15 comma 1 e 2 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
6. l'Atto Dirigenziale n. 808 del 15.03.2023 con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa “Avvocatura” all'Avv. Francesca Zama con decorrenza 31/03/2023 e termine 31/03/2025;

Verificata l'effettiva disponibilità delle risorse per il corrispondente importo sul cap. 8150 "Domiciliazioni e sostituzioni processuali";

DETERMINA

1. di affidare l'incarico di sostituzione di n. 1 udienza nel procedimento tributario avente RG 207/2024 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze all'avv. Camilla Amunni (C.F. MNNCLL87B59D612O), del Foro di Firenze;
2. di assumere, a tale scopo, impegno di spesa per n. 1 sostituzione di udienza per complessivi € 40,00 onnicomprensivi e al lordo della ritenuta di acconto, sul cap. 8150 del BP 2024-2026 annualità 2024;
3. di stabilire che il presente impegno di spesa ha esigibilità nel 2024;

DISPONE

- la trasmissione del presente atto:
 - ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 25 Regolamento di Contabilità;
 - alla Direzione Comunicazione e Informazione per la pubblicazione sul sito *internet* dell'Ente per la durata di giorni 15;
 - la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15 comma 1 e 2 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente Sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Consulenti e Collaboratori".

Firenze, 19/06/2024

IL FUNZIONARIO
FRANCESCA ZAMA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”